



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTAZIONE AD
ALTA TECNOLOGIA MARCHIO SCIEX - CIG n. _____**

Indice

Art. 1 - Norme regolatrici del contratto e definizioni.....	4
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Durata del contratto	5
Art. 4 - Importo contrattuale	5
Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	5
Art. 6 - Obblighi di riservatezza	5
Art. 7 - Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni.....	6
Art. 9 – Modifica del contratto in corso di esecuzione.....	6
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 14 - Garanzia definitiva	10
Art. 15 - Recesso.....	10
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	10
Art. 17 - Penali	10
Art. 18 - Clausole sociali.....	11
Art. 19 - Risoluzione per inadempimento	12
Art. 20 - Esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto	12
Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente tecnico.....	12
Art. 22 - Verifica di conformità	13
Art. 23 - Fatturazione e pagamenti.....	13
Art. 24 - Cause di forza maggiore.....	14
Art. 25 - Elezioni di domicilio digitale.....	14
Art. 26 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza	15
Art. 27 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV	15
Art. 28 - Foro di competenza	15
Art. 29 - Forma del Contratto, oneri fiscali.....	15
Art. 30 - Rinvio	16

Con la presente scrittura privata, redatta in modalità elettronica, tra l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto**, con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito nominata, per brevità, anche **ARPAV**), nella persona del Direttore Generale Ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri attribuiti con Delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 21/07/2021, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di ARPAV;

e

_____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, con sede legale in _____, via _____ n. _____, in persona del legale rappresentante _____, in forza dei poteri allo stesso conferiti da _____ ovvero risultanti da visura camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO CHE

1. con Delibera del Direttore Generale n. ____ del __/__/____, è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 co. 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023, con la società AB SCIEX Srl, per l'affidamento, dei servizi di manutenzione e gestione di strumentazione ad alta tecnologia di marchio Sciex;
2. la procedura negoziata si è svolta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in modalità Application Service Provider (ASP);
3. con Delibera del Direttore Generale n. ____ del _____, è stato disposto l'affidamento del servizio in favore del nominato operatore economico;
4. ai sensi dell'art. 99 del Codice, sono stati effettuati in capo al Fornitore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica e professionale cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
5. *(eventuale, in alternativa rispetto al precedente punto 4)* A causa di malf funzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, essendo decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, ARPAV è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, essendo stata acquisita apposita autocertificazione da parte del Fornitore attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione;
6. *(eventuale)* con nota protocollo n. ____ del __/__/____, sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del medesimo decreto senza che siano pervenute le richieste informazioni ovvero, *(eventuale)* essendo stata rilasciata informativa liberatoria provvisoria, si può procedere alla stipulazione del presente contratto, fermo restando che ARPAV risolverà il contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Fornitore successivamente alla sottoscrizione;
7. il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso il Capitolato tecnico e i suoi allegati – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto

8. il Fornitore ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici del contratto e definizioni

- ## **Art. 2 - Oggetto**

- Pag. 4 di 16

3. Con la stipula del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato.

Art. 3 - Durata del contratto

1. *(eventuale)* È stata data esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Codice con decorrenza dal ___/___/2026.
2. *(eventuale)* È stata data esecuzione al contratto d'urgenza ai sensi dell'art. 17, co. 9 del Codice con decorrenza dal ___/___/2026.
3. Il contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dal ___/___/2026.
4. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Codice.
5. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di ARPAV, comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all'art. 2 del presente contratto e meglio specificate nel Capitolato tecnico è determinato, per la durata di 48 mesi, in Euro _____ (_____) IVA esclusa;
2. I prezzi unitari convenuti per le singole apparecchiature da intendersi offerti anche per le apparecchiature individuate come "figli", il prezzo per un intervento di verifica di sicurezza elettrica extra canone e la percentuale di sconto sui listini ufficiali dei materiali consumabili, sono quelli formulati nell'Offerta economica.
3. Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Opzione 1

Il Fornitore applica al proprio personale dipendente impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL per dipendenti delle aziende metalmeccaniche e installazione impianti identificato dal codice alfanumerico unico C011.

Opzione 2

Il Fornitore applica al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL _____ comunicato in sede di gara, identificato dal codice alfanumerico unico _____, che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello individuato da ARPAV.

3. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, su richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
4. Si richiama quanto disposto dall'articolo 11, co. 6, del Codice, in caso di inadempimento contributivo e retributivo.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'obbligo del comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico all'art. 25.
2. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti per il perfezionamento del presente contratto, nonché per gli adempimenti connessi alla gestione dello stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù degli artt. da 15 a 22 della citata normativa.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.
5. Al presente contratto viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Fornitore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni causati dal proprio personale a persone o cose, in dipendenza dello svolgimento dell'appalto e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei danni prodotti.
2. A tal fine, il Fornitore ha prodotto polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) n. _____ con la società _____ Agenzia di _____ per danni derivanti dall'esecuzione del servizio da parte del Fornitore stesso, in conformità con quanto prescritto all'art. 24 del Capitolato tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a mantenere attiva la suddetta polizza per un periodo non inferiore alla durata del servizio e fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
4. Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, ARPAV potrà risolvere il contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 9 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. ARPAV, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle

condizioni di cui all'art. 120 del Codice. Tali variazioni verranno rese note mediante comunicazione scritta a mezzo PEC.

2. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, ARPAV si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata di 24 mesi, previa comunicazione al Fornitore inviata almeno 120 giorni antecedenti la scadenza. In tal caso il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, ARPAV si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:
 - a) qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 30% dell'importo complessivo del contratto;
 - b) attivazione del servizio di verifica di sicurezza elettrica extra canone di cui all'art. 13 del Capitolato, fino all'importo massimo stimato di € 42.750,00 (IVA escl.), riferito alla durata contrattuale comprensiva di proroga, alle condizioni contrattualmente pattuite;
 - c) fornitura di materiali consumabili di cui all'art. 17 del Capitolato, fino all'importo massimo stimato di € 106.875,00 (IVA escl.), riferito alla durata contrattuale comprensiva di proroga, alle condizioni contrattualmente pattuite.
5. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice;

Art. 10 - Clausola di revisione prezzi

1. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
2. La revisione dei prezzi viene attivata automaticamente da ARPAV, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'Allegato II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto, con riferimento alla data del provvedimento di aggiudicazione.
3. Per quanto concerne il servizio oggetto del presente contratto, conformemente a quanto previsto nella Tabella D.1 del citato All. II.2-bis del Codice, ai fini del calcolo della variazione si utilizzerà l'indice ISTAT "PPI Prezzi alla produzione dell'industria" (cod. 3313) in quanto riconducibile alla CPV 50400000-9 "Servizi di riparazione e manutenzione mediche e di precisione".
4. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 11 - Clausola di rinegoziazione

1. Al fine di evitare che circostanze straordinarie e imprevedibili possano incidere in modo pregiudizievole sulla conservazione dell'equilibrio contrattuale, ai sensi dell'art. 9 del Codice, è prevista la rinegoziazione dei prezzi.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'All. II.2-bis del Codice, quando l'applicazione dell'articolo 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante

rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, la possibilità per ARPAV o per il Fornitore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi della presente condizione, si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

Art. 12 - Subappalto e subcontratti

1. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice.
2. **(eventuale)** Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto di appalto.

Oppure

(eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva/affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti attività oggetto di appalto: _____, e, in tal caso, si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni;

Oppure dichiara di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al ...% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni per le seguenti motivazioni ... (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento).

3. Il Fornitore trasmette ad ARPAV il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'art.100 del Codice.
4. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
5. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati ad ARPAV ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.
6. È fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ARPAV per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice.
10. Il Fornitore sostituisce, previa autorizzazione di ARPAV, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.
11. Per le prestazioni rese in subappalto, ARPAV provvederà ad effettuare il relativo pagamento al Fornitore, ad eccezione delle ipotesi indicate nell'art. 119, comma 11, del Codice.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Fornitore.
13. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
14. Il Fornitore allega al contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del cod.civ. con il titolare del subappalto o del cottimo.
15. **(eventuale)** ARPAV rilascia l'autorizzazione di subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
16. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
17. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso ARPAV sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Il Fornitore, il subcontraente o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova. La predetta legge trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
2. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
3. A tal fine, il Fornitore dichiara i seguenti estremi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa, nonché i nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi:
IBAN: _____
Istituto Bancario _____
Soggetti delegati _____
4. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore è tenuto altresì a comunicare ad ARPAV gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Il Fornitore rende tempestivamente note ad ARPAV le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate.
7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da ARPAV e dagli altri soggetti di cui al presente articolo, il codice identificativo gara (CIG).

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento per i pagamenti a favore del Fornitore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento.

Art. 14 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa da _____ ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, a seguito dell'emissione da parte di ARPAV del certificato di verifica di conformità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAV, fermo restando quanto previsto all'art. 23 del Capitolato tecnico "Penali", ha diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia.
4. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. La garanzia è progressivamente svincolata nella misura del 25% dell'importo originario a conclusione di ogni anno contrattuale per i primi tre anni. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte del Fornitore degli stati di avanzamento (fatture, certificato di verifica di conformità, ecc.).
6. L'ammontare residuo della garanzia del 25% permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Recesso

ARPAV potrà recedere dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione aziendale e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2 del Codice. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, comma 12, del Codice.
2. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARPAV al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 17 - Penali

1. Il Fornitore riconosce che saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 23 del Capitolato tecnico.
2. L'importo delle penali non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale, oltre al quale si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19, comma 4, del presente contratto "Risoluzione per inadempimento".

Art. 18 - Clausole sociali

1. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, il Fornitore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico l'eventuale personale già operante alle dipendenze del Fornitore uscente, garantendo le stesse tutele economiche e normative del CCNL per dipendenti delle aziende metalmeccaniche e installazione impianti (C011).
2. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.
3. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere, in caso di nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il Fornitore si impegna a garantire nel proprio organico una quota complessiva pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.
A tal fine dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza del presente contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto, con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.
La violazione del suddetto obbligo determina l'applicazione delle penali indicate nell'art. 23 del Capitolato tecnico.
4. *(Eventuale, nell'ipotesi in cui il Fornitore sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50)* Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice, il Fornitore, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare a ARPAV una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La violazione del suddetto obbligo determina l'applicazione delle penali indicate nell'art. 22 del Capitolato tecnico, nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
5. *(Eventuale, nell'ipotesi in cui il Fornitore sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15)* Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 del Codice, il Fornitore, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare a ARPAV una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio

precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione del suddetto obbligo determina l'applicazione delle penali indicate nell'art. 23 del Capitolato tecnico.

6. Le relazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 saranno pubblicate sul profilo di ARPAV, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma 3, e dell'art.1, comma 9, dell'Allegato II.3, del Codice.

Art. 19 - Risoluzione per inadempimento

1. ARPAV si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore e anche qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice. ARPAV, tramite comunicazione a mezzo PEC, darà al Fornitore un preavviso di 15 (quindici) giorni, alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. Il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
2. Si conviene, inoltre, che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nel caso di violazione di quanto prescritto negli articoli riportati con la seguente intestazione: art. 3 "Durata del contratto", art. 5 "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", art. 8 "Responsabilità per infortuni e danni", art. 14 "Garanzia definitiva", art. 16 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito".
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.
4. È espressamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del presente contratto per i casi in cui l'importo complessivo delle penali comminate dall'Agenzia superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 20 - Esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto

Le procedure di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto sono disciplinate dall'art. 124 del Codice.

Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente tecnico

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il dott./dott.ssa _____, (tel. _____, e-mail: _____).
2. Il DEC avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ciascuna fattura.
3. Il Referente individuato dal Fornitore che interagirà con ARPAV, in nome e per conto del Fornitore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è _____.

4. L'eventuale sostituzione del Referente di cui al precedente punto 3, causata da motivi di forza maggiore, dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente al DEC.

Art. 22 - Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 116 del Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. La verifica finale sulla regolarità delle prestazioni rese viene effettuata dal DEC non oltre sei mesi dalla conclusione del contratto, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di verifica di conformità.
3. A seguito del rilascio del Certificato di verifica di conformità e contestuale comunicazione liberatoria, il Fornitore potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva.

Art. 23 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore emette fatture con cadenza quadrimestrale posticipata, distinte per le seguenti prestazioni:
 - 1) canone quadrimestrale il per servizio di manutenzione ordinaria preventiva e correttiva, comprensivo delle verifiche sulla sicurezza elettrica;
 - 2) eventuali verifiche di sicurezza elettrica e fornitura di materiali consumabili extra canone;
2. Ciascuna fattura è liquidata dall'Agenzia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, con mandato diretto a favore del Fornitore, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto per il periodo di riferimento da parte del DEC.
3. Ogni fattura deve essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. n. 55/2013; non sono accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF67GD.
4. L'Agenzia rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014.
5. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, è intestata ad ARPAV (C.F.92111430283 e P.IVA 03382700288) – Via Ospedale Civile, n. 24 – 35121 Padova – e riporta le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN. Ogni fattura deve altresì riportare il codice IBAN del conto dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il riferimento al presente contratto, al CIG, alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza.
6. La ritenuta di garanzia dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6, del Codice, deve essere scomputata direttamente dal Fornitore a monte dell'emissione di ogni singola fattura e deve essere fatturata solamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso ARPAV sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Il Fornitore, il subcontraente/o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova. La predetta legge trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

8. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
9. A tal fine il Fornitore ha dichiarato gli estremi dei conti correnti dedicati alla presente commessa e i nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.
10. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto altresì a comunicare ad ARPAV gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.
11. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
12. Il Fornitore rende tempestivamente note ad ARPAV le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate.
13. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da ARPAV e dagli altri soggetti di cui al presente articolo, il codice identificativo gara (CIG).
14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
15. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 24 - Cause di forza maggiore

1. Il Fornitore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, al verificarsi di eventi o circostanze quali guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento provi tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
4. Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'articolo 23 del Capitolato tecnico e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 19 del presente contratto.

Art. 25 - Elezioni di domicilio digitale

1. Agli effetti del presente atto il Fornitore elegge il seguente domicilio digitale_____.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ARPAV e il Fornitore sono eseguite in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale.
3. In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, ARPAV provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad ARPAV ogni variazione del domicilio digitale all'indirizzo PEC acquisti@pec.arpav.it. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 26 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

1. Ai sensi dell'art. 26, c.3 bis e 3 ter, del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da ARPAV, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione del Fornitore.
2. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

Art. 27 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV

1. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al medesimo DPR e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, approvato con DDG n. 251 del 6/12/2023.
2. A tal fine il Fornitore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art.17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.
3. Il Fornitore si impegna pertanto a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Art. 28 - Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ARPAV e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

Art. 29 - Forma del Contratto, oneri fiscali

1. Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla sottoscrizione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è stata assolta come previsto dall'art. 18, co. 10, del Codice, secondo il valore determinato nella tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice in € _____.

Art. 30 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per ARPAV

IL DIRETTORE GENERALE

Per il Fornitore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE